

COPIA



COMUNE DI FARNESE
(Provincia di Viterbo)

DETERMINAZIONE N. 10 del 13/01/2025
RISERVA NATURALE

Oggetto: Rilascio Nulla Osta al sig Potenti Alfonso per taglio boschivo

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Gilda Boggi

La presente determinazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 151,4° comma del D.Lgs.267/2000, con effetto dalla data del visto di copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Gilda Boggi

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal **17/02/2025** al **04/03/2025** al n. **43** del Registro delle Pubblicazioni

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Dr. Fabrizio Marchionni

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

17/02/2025

Il Segretario Comunale

Dr. Pierluca Gaglioppa

IL DIRETTORE DELLA RISERVA NATURALE SELVA DEL LAMONE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 24 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" in merito alle competenze e responsabilità del Direttore dell'area protetta;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio 9 febbraio 2021, n. T00012 avente ad oggetto: "*Nomina del Direttore dell'Ente regionale "Riserva naturale Regionale Selva del Lamone;*

VISTA la Delibera di Giunta del Comune di Farnese n. 27 del 24/02/2021 e la 127 del 08/09/2021 con cui si è stipulato con il dott. Pierluca Gaglioppa, ai sensi e per gli effetti del comma 1bis e 2 dell'art. 24 della L.R. 6 ottobre 1997, n. 29, un contratto di diritto privato a tempo determinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale per la dirigenza regionale;

VISTA la Legge 6 dicembre 1991 n. 394 "Legge quadro sulle aree naturali protette" ed in particolare gli artt. 22 e seguenti concernenti le aree naturali protette regionali e l'art. 13 che subordina il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco al preventivo nulla osta dell'Ente di Gestione;

VISTA la Legge Regionale 45/1994 che ha istituito la Riserva naturale regionale Selva del Lamone;

VISTO l'art. 28, comma 1, della Legge Regionale 6 ottobre 1997 n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e s.m.i., che sottopone il rilascio di concessioni o autorizzazioni relativo ad interventi, impianti ed opere all'interno dell'area naturale protetta a preventivo nulla osta dell'ente di gestione ai sensi dell'art. 13, commi 1, 2 e 4 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394;

VISTO l'art. 28 "Nulla osta e poteri d'intervento dell'ente di gestione", comma 2, della Legge Regionale n. 29 del 6 ottobre 1997 che stabilisce che "il nulla osta di cui al comma 1 verifica la conformità con le norme di salvaguardia di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b), con il piano e con il regolamento dell'area naturale protetta, nonché il rispetto dei criteri indicati nell'articolo 33";

VISTO l'art. 9 della Legge Regionale 6 luglio 1998 n. 24 che stabilisce: "Nei territori di cui al comma 2, nelle more dell'approvazione dei piani delle aree naturali protette si applicano sia le misure di salvaguardia previste negli specifici provvedimenti istitutivi o legislativi generali, sia la normativa relativa alle classificazioni per zone delle aree ove prevista dai PTP o dal PTPR; in caso di contrasto prevale la più restrittiva";

VISTO il D. Lgs. n. 34 del 3 aprile 2018, recante "*Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali*";

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 "*Norme in materia di gestione delle risorse forestali*";

CONSIDERATO il Regolamento Regionale 7/2005 e in particolare l'art. 51 recante "*Boschi in aree naturali protette*" e l'art. 53 recante "*Boschi inclusi nei siti di cui al D.P.R 357/97 e s.m.i*";

VISTA la presenza dei siti della Rete Natura 2000 (RN2K) sui quali insistono i territori in esame: ZSC IT6010013 "Selva del Lamone" e ZPS IT6010056 "Selva del Lamone e Monti di Castro" ed i rispettivi atti normativi DGR n. 162 del 14/04/2016 e DGR n. 612 del 16/12/2011;

VISTO il Piano di Gestione e Assestamento Forestale dei boschi comunali gestiti dal Comune di Farnese e ricadenti anche all'interno della Riserva Naturale Selva del Lamone adottato con Delibera di Consiglio comunale n. 24 del 28/07/2015 e aggiornata con Delibera di Consiglio comunale n. 27 del 30/07/2024;

CONSIDERATO che l'istruttrice della pratica è il tecnico Erina Brachino;

CONSIDERATO che il responsabile del procedimento è il Direttore Pierluca Gaglioppa;

VISTA l'istanza presentata dal sig. Potenti Alfonso, residente a Farnese, in loc. La Valle, intesa ad ottenere il rilascio del Nulla Osta preventivo di cui all'art. 28 della LR 29/97 e ss.mm.ii. per l'intervento denominato "*Dichiarazione di taglio semplificata ai sensi dell'art. 53 del Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 e s.m.i.*", acquisita al protocollo dell'Ente di Gestione con n. 9468 del 27.11.2024;

VISTA la richiesta in essa contenuta relativa a un intervento di utilizzazione di parte del soprassuolo forestale (diradamento) al fine di ritrarre da circa 4 metri cubi di legna verde per uso familiare dalle particelle catastali n. 81 e 53 Foglio n. 24 del Nuovo Catasto Terreni del Comune di Farnese, ricadenti all'interno del perimetro della RNR Selva del Lamone;

CONSIDERATO che in sede di sopralluogo effettuato in data 13/01/2025 da parte dell'ufficio di Direzione della Riserva naturale Selva del Lamone è stato verificato che il bosco in oggetto ha raggiunto la maturità per il diradamento e le caratteristiche strutturali per essere interessato dall'intervento e che l'area da sottoporre al taglio è situata lungo il bordo delle aree oggetto di coltivazione, con una superficie di circa 3010 metri quadrati e non è pertanto necessario presentare il progetto di utilizzazione forestale;

VERIFICATO che l'intervento di dirado sul soprassuolo transitorio verso l'alto fusto non interferiscono negativamente con specie e habitat tutelati dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e che comunque è necessario mantenere la potenzialità della fascia ecotonale di fornire risorse spaziali e trofiche alle specie interessate;

CONSIDERATO che la normativa in materia di rete Natura 2000 prevede la sospensione delle attività nei boschi di alto fusto – laddove siano state accertate nidificazioni di specie di interesse unionale – tra il 31 marzo e il 31 luglio;

RITENUTO OPPORTUNO, seppure in assenza di dati certi di nidificazioni di specie di interesse unionale, concedere 24 mesi di validità al presente nulla osta ribadendo che le operazioni boschive di abbattimento e depezzamento **non potranno avvenire** – se non dietro adeguata e motivata richiesta - **tra il 31 marzo e il 1 agosto**;

STABILITO che la proprietà o l'impresa incaricata dovrà farsi carico degli oneri volti alla prevenzione degli infortuni e alla prevenzione degli incendi boschivi soprattutto nell'eventuale periodo compreso tra il 1 agosto e il 1 ottobre;

CONSIDERATO che in sede di sopralluogo sono state segnalate dall'ufficio Direzione 8 polloni o piante singole tra i quali:

1 - acero campestre – *Acer campestre* (29 cm Ø);

2 – roverella - *Quercus pubescens* (30 cm Ø);

3 – polloni di acero campestre – *Acer campestre* in parte sofferenti (25 e 22 cm Ø);

4 – polloni di cerro – *Quercus cerris* in parte morti per *Biscognauxya* spp. (18, 23 e 42 cm Ø);

5 – cerro– *Quercus cerris* (33 cm Ø);

RITENUTO OPPORTUNO consentire il taglio dei rami aggettanti sui campi coltivati che presentano alcuni alberi al margine dei campi coltivati;

SENTITA la proprietà circa l'inizio dei lavori previsti per il mese di gennaio 2025;

CONSIDERATO che in sede di sopralluogo è stata avanzata anche la richiesta di ripulire il terreno dai rovi e dagli arbusti nelle aree aperte e lungo i confini per mantenere il pascolo e la proprietà spoglia dagli arbusti e consentire il resto delle lavorazioni;

RITENUTO OPPORTUNO rilasciare al sig. Potenti Alfonso, residente a Farnese, in qualità di conduttore dei terreni, il nulla osta all'intervento di utilizzazione del soprassuolo boscato situato in loc. Campo della Villa, ricadente nelle particelle n. 81, 53 del Foglio n. 24 del Catasto Terreni del Comune di Farnese;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

nelle more dell'approvazione del Piano e del Regolamento della Riserva Naturale Selva del Lamone,

DETERMINA

le premesse parte integrante del presente provvedimento,

- ✓ ai sensi dell'art. 28 comma 1 della L.R. 29/97 e ss.mm.ii. di esprimere Nulla Osta all'intervento di diradamento del soprassuolo boscato situato in loc. Campo della Villa, ricadente nelle particelle n. 81 e 53 del Foglio n. 24 del Catasto Terreni del Comune di Farnese, in subordine alle seguenti prescrizioni:

- sono oggetto di nulla osta solo le piante segnate con punto di vernice a petto d'uomo e punto al piede come individuate nelle premesse;
 - l'utilizzazione e l'allestimento dovranno essere sospese tra il 31 marzo e il 1 agosto – salvo deroga da concedere su espressa e motivata richiesta;
 - l'esbosco è consentito fino a un mese dopo la fine dell'utilizzazione;
 - le piante lungo i confini con i campi potranno essere potate dei rami aggettanti sui campi coltivati;
 - le aree arbustive nei campi e pascoli e a margine degli stessi caratterizzate da rovi, prugnoli e biancospini potranno essere eliminate anche con l'utilizzo di mezzi meccanici (ruspa);
 - in ogni caso, il materiale di risulta dalle puliture non potrà in alcun modo essere addossato ai muretti di confine ma dovrà essere smaltito preferibilmente tramite trinciatura. Per l'eventuale abbruciamento deve essere rispettata la disposizione dettata dall'art. 182 comma 6 bis del Decreto Legislativo 152 del 2006 che recita: *"Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata"*;
 - è vietato accendere fuochi all'aperto ai sensi dell'art. 11 comma 3 lettera g) della L. 394 del 1991. Eventuali deroghe, al di fuori dei periodi di massima pericolosità, vanno concordate con la Direzione della Riserva Naturale ai sensi del Regolamento in istruttoria presso la Regione Lazio;
 - le operazioni di taglio, depezzatura ed esbosco non dovranno protrarsi oltre il tramonto per evitare disturbi alla fauna selvatica crepuscolare e notturna. Inoltre, l'esecutore dei lavori dovrà cercare in tutti i modi di minimizzare i rumori, fatte salve le necessità derivanti dall'uso della motosega;
 - ai sensi della L. R. 45/94 istitutiva della Riserva è vietato l'abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto;
 - dovrà essere predisposto il divieto di ingresso nel cantiere ai non addetti ai lavori;
 - è necessario, durante il periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, predisporre in cantiere le opere di prevenzione e una adeguata quantità d'acqua per ogni evenienza e urgenza;
 - è necessario predisporre tutte le necessarie misure per la sicurezza sul cantiere e la fornitura ed uso dei Dispositivi di Protezione Individuale per i lavoratori;
 - è necessario sistemare in luoghi ombreggiati i contenitori del carburante.
 - al momento di iniziare l'intervento, il beneficiario, dovrà informare dell'inizio dell'attività i Carabinieri Forestali di Valentano con almeno 10 gg di anticipo e la Riserva Naturale – anche solo telefonicamente –contattando l'ufficio vigilanza (dott. Ciavatta 3334661498; cellulare Guardiaparco 3355307776);
 - al termine dei lavori dovrà essere data comunicazione ai Carabinieri Forestali di Valentano e all'Ufficio Vigilanza della Riserva.
- ✓ individuare in 24 mesi la validità del presente nulla osta a partire dalla data di inizio lavori, se le condizioni dei luoghi e le normative non determinano la necessaria modifica dello stesso;
 - ✓ individuare nel personale di vigilanza della Riserva, Carabinieri Forestale, Polizia Provinciale e Polizia Municipale, l'organismo per l'espletamento dei dovuti controlli al fine di verificare la coerenza dell'intervento con la normativa vigente in materia di utilizzazioni forestali e con le prescrizioni qui riportate. Qualsiasi violazione sarà perseguita a norma di legge. In caso di controlli o verifiche da parte delle autorità competenti, il presente nulla osta dovrà immediatamente essere presentato in loco da chi effettuerà il taglio e l'esbosco. La Riserva declina qualsiasi responsabilità per danni a terzi derivanti da attività quivi autorizzate;
 - ✓ attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 D. Lgs. 267/2000.

- ✓ disporre la pubblicazione del presente provvedimento per quindici giorni sul sito dell'Ente di Gestione della RN Selva del Lamone, ovvero del Comune di Farnese, nella sezione Albo Pretorio, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013;
- ✓ disporre che la presente determinazione vada inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio di segreteria.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per l'istruttore, per il Responsabile del procedimento e per chi lo adotta. Contro il presente provvedimento è esperibile, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o, in alternativa, entro centoventi giorni dalla notifica, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Tecnico istruttore
Erina Brachino

*Il Direttore della Riserva naturale Selva del Lamone
F.to Dr. Pierluca Gaglioppa*

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993